

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2236 DELLA COMMISSIONE**
del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021	L 131	41	16.4.2021
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/619 della Commissione del 15 aprile 2021	L 131	72	16.4.2021
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1329 della Commissione del 10 agosto 2021	L 288	48	11.8.2021
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1471 della Commissione del 18 agosto 2021	L 326	1	15.9.2021

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2236 DELLA
COMMISSIONE**

del 16 dicembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda il rilascio e la sostituzione dei certificati sanitari richiesti per l'ingresso nell'Unione⁽¹⁾ e i movimenti all'interno dell'Unione di determinate partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici.
2. Esso stabilisce i modelli di certificati sanitari e il modello di dichiarazione che seguono:
 - a) modelli di certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura (allegato I);
 - b) un modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano diretto (allegato II);
 - c) un modello di dichiarazione del comandante della nave: addendum per il trasporto di partite di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare (allegato III).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «contenitore»: un contenitore come definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 2) «barca vivaio»: una barca vivaio come definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 3) «esca»: un'esca come definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 4) «misure nazionali»: le misure nazionali come definite all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all'«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼B

- 5) «habitat»: un habitat come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 6) «paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento come definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 7) «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento come definiti all'articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/990;
- 8) «programma di eradicazione»: un programma di eradicazione come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

*Articolo 3***Compilazione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici**

1. I certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all'allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

2. I certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, di cui all'allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all'autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati sanitari di cui agli allegati I e II.

*Articolo 4***Prescrizioni relative ai certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici**

1. Il veterinario ufficiale compila i certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici conformemente alle seguenti prescrizioni:

- a) il certificato sanitario deve recare la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
- b) se il certificato sanitario contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale oppure completamente eliminate dal certificato sanitario;
- c) il certificato sanitario deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
 - i) un unico foglio;
 - ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
 - iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

▼B

- d) se il certificato sanitario è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale;
- e) nel caso di certificati sanitari per i movimenti di partite all'interno dell'Unione, il certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell'Unione;
- f) nel caso di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato sanitario deve essere presentato all'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
- g) il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia;
- h) nel caso di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di partite, il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.

3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema Traces e stampati da tale sistema.

*Articolo 5***Sostituzione dei certificati sanitari per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici**

1. Le autorità competenti rilasciano certificati sanitari di sostituzione per le partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici solo in caso di errori amministrativi nel certificato sanitario iniziale o se il certificato sanitario iniziale è stato danneggiato o smarrito.

2. Nel certificato sanitario di sostituzione l'autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato sanitario iniziale riguardanti l'identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato sanitario iniziale per la partita.

3. Nel certificato sanitario di sostituzione l'autorità competente:

- a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato sanitario iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato sanitario iniziale;

▼B

- b) indica un nuovo numero di certificato sanitario diverso da quello del certificato sanitario iniziale;
 - c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato sanitario iniziale;
 - d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati sanitari di sostituzione elettronici presentati nel sistema Traces.
4. Nel caso di ingresso nell'Unione di partite, l'autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione può astenersi dal richiedere all'operatore responsabile della partita di fornire un certificato sanitario di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l'importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall'operatore responsabile della partita.

*Articolo 6***Modelli di certificati sanitari per i movimenti all'interno dell'Unione di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici**

I certificati sanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda degli animali acquatici e delle categorie di prodotti interessati:

- a) AQUA-INTRA-ESTAB, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 1, per gli animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura;
- b) AQUA-INTRA-RELEASE, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 2, per gli animali acquatici destinati al rilascio in natura;
- c) AQUA-INTRA-HC, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 3, per gli animali acquatici destinati al consumo umano;
- d) AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 4, per gli animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti;
- e) AQUA-INTRA-BAIT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 5, per gli animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive;
- f) PAO-AQUA-INTRA-PROCESS, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 6, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione;
- g) PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato I, capitolo 7, per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti.

▼ M1*Articolo 7***Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano**

Il certificato sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all'allegato II.

▼ B*Articolo 8***Modello di dichiarazione per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare**

La dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), da utilizzare per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare, corrisponde al modello di addendum AT-AQUA-SEA, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III.

Tale addendum è compilato dal comandante della nave e allegato al relativo certificato sanitario.

*Articolo 9***Abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione**

1. Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1251/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

▼ M2*Articolo 10***Disposizioni transitorie****▼ M3**

1. L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 15 gennaio 2022.

▼ M2

2. I movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 sono ammessi fino al 17 ottobre 2021.
3. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nei certificati si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.

▼B

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I*

L'allegato I contiene i seguenti modelli di certificati sanitari:

MODELLO

AQUA-INTRA-ESTAB	Capitolo 1: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura
AQUA-INTRA-RELEASE	Capitolo 2: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al rilascio in natura
AQUA-INTRA-HC	Capitolo 3: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano
AQUA-INTRA-RESTRICT	Capitolo 4: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti
AQUA-INTRA-BAIT	Capitolo 5: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive
PAO-AQUA-INTRA-PROCESS	Capitolo 6: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati a ulteriore trasformazione
PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT	Capitolo 7: modello di certificato sanitario per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, soggetti a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza in relazione a malattie elencate o emergenti

▼ M4

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA (MODELLO «AQUA-INTRA-ESTAB»)

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore			I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR	
	Nome			I.2a. Riferimento locale		
	Indirizzo			I.3. Autorità centrale competente		
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario			I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento		
	Nome			Nome	N. di registrazione	
	Indirizzo			Indirizzo		
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine	Codice		I.10. Regione di destinazione	Codice	
I.11. Luogo di spedizione			I.12. Luogo di destinazione			
Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo			Indirizzo			
Paese	Codice ISO del paese		Paese	Codice ISO del paese		
I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. Trasportatore			
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile		Nome	N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale		Indirizzo			
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro		Paese	Codice ISO del paese		
Documento			I.17. Documenti di accompagnamento			
			Tipo	Codice		
			Paese	Codice ISO del paese		
			Riferimento del documento commerciale			
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente		<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo						
N. del contenitore			N. del sigillo			

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ^A effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990.]</p>	

^A Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

	<p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^B.]</p> <p>^{(1)oppure} [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>^{(1)oppure} [sono animali acquatici selvatici che hanno completato la quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ^C e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^D e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e sono considerati indenni da malattia.]</p>
--	--

^B Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

^C Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

^D Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

▼ **M4**

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

	<p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento confinato destinati a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro, entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, e conformi alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), ⁽¹⁾[punto ii)] ⁽¹⁾[punto iii)], del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono animali di acquacoltura destinati a uno stabilimento confinato riconosciuto a norma dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione a fini scientifici.]</p> <p>⁽¹⁾<i>oppure</i> [sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. Prescrizioni per ⁽⁵⁾le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da <i>Ostreid herpes virus 1 µvar</i> (OsHV-1 µvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 µvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽¹⁾[nell'allegato I] ⁽¹⁾[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^E.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <p>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p>
--	---

^E Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

II.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^F.

^F Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼ **M4**

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-ESTAB

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
(5)	Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼ M4

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI AL RILASCIO IN NATURA (MODELLO «AQUA-INTRA-RELEASE»)

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome	I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente	
	Paese	I.4. Autorità locale competente	
	Codice ISO del paese	I.5. Destinatario	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento
	Nome	Nome	N. di registrazione
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese	Paese	Codice ISO del paese
	Codice ISO del paese	I.7. Paese di origine	I.9. Paese di destinazione
	Codice ISO del paese	Codice	Codice ISO del paese
I.8. Regione di origine	I.10. Regione di destinazione	Codice	
I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione		
Nome	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento	
Indirizzo	Indirizzo		
Paese	Paese	Codice ISO del paese	
Codice ISO del paese	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	
		N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo	
		Paese	
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	Codice ISO del paese	
Documento		I.17. Documenti di accompagnamento	
		Tipo	
		Codice	
		Paese	
		Codice ISO del paese	
		Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			
N. del contenitore	N. del sigillo		

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro				Paese terzo			
Codice ISO del paese				Codice ISO del paese			
Stato membro				Punto di uscita			
Codice ISO del paese				Codice del posto di controllo frontaliero			
Stato membro				Codice ISO del paese			
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ^A effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>	

^A Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p>⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾III.3. Prescrizioni per le ⁽⁴⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ ⁽¹⁾⁽²⁾[provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^B.]</p> <p>⁽¹⁾oppure[provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>⁽¹⁾oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^C e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono considerati vettori, ma sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ^D e sono considerati indenni da malattia.]</p> <p>⁽¹⁾oppure[sono animali di acquacoltura che appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono considerati vettori, ma sono stati tenuti in isolamento in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione e non sono più considerati vettori.]]</p>
--	---

^B Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

^C Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

^D Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

	<p>⁽¹⁾⁽⁵⁾II.4. Prescrizioni per ⁽⁶⁾le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽¹⁾[nell'allegato I] ⁽¹⁾[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^E.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <p>i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e</p> <p>ii) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di ⁽⁴⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.</p> <p>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.</p> <p>II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p>II.8. Validità del certificato sanitario</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p>
--	---

^E Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RELEASE

<p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^F.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Si applica in tutti i casi in cui lo Stato membro di destinazione ha adottato misure conformemente all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 e prescrive che gli animali acquatici destinati al rilascio in natura provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(3) Al di fuori dei casi di cui alla nota ⁽²⁾ della presente parte, la sezione II.3 si applica solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(4) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(5) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(6) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p>									
<p>Veterinario ufficiale</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello)</td> <td>Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Nome dell'unità di controllo locale</td> <td>Codice dell'unità di controllo locale</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td>Firma</td> </tr> </table>		Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale	Data		Timbro	Firma
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo								
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale								
Data									
Timbro	Firma								

^F Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. gli animali di acquacoltura:</p> <p>⁽¹⁾ [sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ^A effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [sono ⁽¹⁾[uova] ⁽¹⁾[molluschi] che non richiedono un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la partenza in quanto beneficiano della deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.]</p>	

^A Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

	<p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^B.]</p> <p>^{(1)oppure} [provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e sono destinati a uno Stato membro, una zona o un compartimento a loro volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>^{(1)oppure} [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^C e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione.]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. Prescrizioni per ⁽⁵⁾le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[il KHV], ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 μvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽¹⁾[nell'allegato I] ⁽¹⁾[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^D.]</p>
--	---

^B Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

^C Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

^D Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali acquatici della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽⁴⁾[un habitat] in cui:

- i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e
- ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽⁴⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.

II.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

La parte II del presente certificato non si applica ai seguenti animali acquatici:

- a) i molluschi vivi e i crostacei vivi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico;
- b) i molluschi vivi e i crostacei vivi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- c) i molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione.

▼ **M4**

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-HC

<p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^E.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(2) Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(3) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.</p> <p>(4) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(5) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p>	
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

^E Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).



CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENcate O EMERGENTI (MODELLO "AQUA-INTRA-RESTRICT")

UNIONE EUROPEA		INTRA	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR
	Nome	I.2a. Riferimento locale	
	Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente	
	Paese Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	
	Nome	Nome	N. di registrazione
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione	I.12. Luogo di destinazione	
	Nome N. di registrazione/di riconoscimento	Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
	Indirizzo	Indirizzo	
	Paese Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto	I.16. Trasportatore		
<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome	N. di registrazione/di autorizzazione	
<input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo		
Identificazione <input type="checkbox"/> Altro	Paese	Codice ISO del paese	
Documento	I.17. Documenti di accompagnamento		
	Tipo	Codice	
	Paese	Codice ISO del paese	
	Riferimento del documento commerciale		



I.18. Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore		N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliero					
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri		I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione					
Stato membro	Codice ISO del paese	Paese terzo	Codice ISO del paese				
Stato membro	Codice ISO del paese	Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliero				
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto		I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No					
I.26. Numero totale di colli		I.27. Quantità totale					
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)		I.29. Spazio totale previsto per la partita					
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	



UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. gli animali acquatici della partita di cui alla parte I non mostrano sintomi di malattie.</p> <p>II.2. Gli animali acquatici della partita di cui alla parte I provengono da ⁽¹⁾[uno Stato membro soggetto] ⁽¹⁾[una zona soggetta] ⁽¹⁾[un compartimento soggetto] a ⁽¹⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽¹⁾[misure di emergenza] in relazione a ⁽¹⁾[una malattia di categoria ⁽¹⁾[A] ⁽¹⁾[B] ⁽¹⁾[C] come definita all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione] ⁽¹⁾[una malattia emergente] di cui:</p> <p>⁽¹⁾ [alla parte III, capo I, II o III, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [alla parte II, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [⁽¹⁾[alla parte III, titolo II,] ⁽¹⁾[all'articolo 257] ⁽¹⁾[all'articolo 259] del regolamento (UE) 2016/429.]</p> <p>II.3. Le misure di controllo delle malattie di cui al punto II.2 riguardano ⁽²⁾le specie elencate per ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾[la setticemia emorragica virale (SEV)] ⁽¹⁾[la necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] ⁽¹⁾[l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da sindrome di Taura] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della malattia della testa gialla] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ⁽¹⁾[la seguente malattia emergente:.....].</p> <p>II.4. Lo Stato membro di origine e lo Stato membro di destinazione ⁽³⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] hanno autorizzato tali movimenti.</p> <p>II.5. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione.</p> <p>II.6. Prescrizioni in materia di etichettatura</p> <p>II.6.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p>II.6.2. ⁽¹⁾[L'etichetta leggibile e visibile] ⁽¹⁾[La voce nel manifesto di carico] riporta la seguente dicitura:</p> <p>"⁽¹⁾[Pesci] ⁽¹⁾[Molluschi] ⁽¹⁾[Crosteacei] provenienti da ⁽¹⁾[uno Stato membro soggetto] ⁽¹⁾[una zona soggetta] ⁽¹⁾[un compartimento soggetto] a ⁽¹⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽¹⁾[misure di emergenza]"</p> <p>II.7. Validità del certificato sanitario</p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.</p>		



UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-RESTRICT

Note	
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼ M4

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME ESCHE VIVE (MODELLO «AQUA-INTRA-BAIT»)

UNIONE EUROPEA		INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese	I.2. Riferimento IMSOC I.2a. Riferimento locale I.3. Autorità centrale competente I.4. Autorità locale competente	CODICE QR	
	I.5. Destinataro Nome Indirizzo Paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione <input type="checkbox"/> Altro Documento		I.16. Trasportatore Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione Codice ISO del paese
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliere			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliere			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. non provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali gli animali acquatici della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. gli animali acquatici:</p> <p>⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui non si sono verificati aumenti della mortalità le cui cause siano indeterminate.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [provengono da una parte di ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o sintomi di malattie, e lo Stato membro di destinazione ⁽¹⁾[e lo Stato membro ⁽¹⁾[gli Stati membri] di transito] ⁽¹⁾[ha] ⁽¹⁾[hanno] dato il proprio consenso a tali movimenti.]</p> <p>⁽¹⁾[II.2. Gli animali di acquacoltura della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato a norma dell'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429] ⁽¹⁾[riconosciuto a norma dell'articolo 176 o dell'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429] in cui la documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione è aggiornata regolarmente ed è stato effettuato un controllo di tale documentazione nelle 72 ore precedenti la partenza, dal quale non è emerso alcun motivo di preoccupazione;</p> <p>II.2.2. sono stati sottoposti a un'ispezione clinica e, se pertinente, a un esame clinico a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ^A effettuati nelle 72 ore precedenti la partenza, senza presentare sintomi delle pertinenti malattie elencate o di malattie emergenti.]</p>	

^A Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

	<p>⁽¹⁾⁽²⁾II.3. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ⁽¹⁾ [provengono da ⁽¹⁾ [uno Stato membro dichiarato] ⁽¹⁾ [una zona dichiarata] ⁽¹⁾ [un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾ [SEV] ⁽¹⁾ [NEI] ⁽¹⁾ [infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾ [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾ [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^B.] — ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [appartengono a una delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^C e non sono considerati vettori della pertinente malattia elencata poiché non soddisfano le condizioni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/990.] <p>⁽¹⁾⁽⁴⁾II.4. Prescrizioni per ⁽⁵⁾le specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV), all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da Ostreid herpes virus 1 μvar (OsHV-1 μvar)</p> <p>La partita proviene da ⁽¹⁾ [uno Stato membro] ⁽¹⁾ [una zona] ⁽¹⁾ [un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾ [il KHV], ⁽¹⁾ [la VPC], ⁽¹⁾ [la BKD], ⁽¹⁾ [la IPN], ⁽¹⁾ [la GS], ⁽¹⁾ [la SAV], ⁽¹⁾ [l'OsHV-1 μvar], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽¹⁾ [nell'allegato I] ⁽¹⁾ [nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^D.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾ [uno stabilimento] ⁽¹⁾ [un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e ii) gli animali non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1.
--	--

^B Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

^C Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

^D Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

▼ M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

II.6. Prescrizioni in materia di trasporto

Sono stati adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/990.

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/990 e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^E.

^E Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼ **M4**

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato AQUA-INTRA-BAIT

Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
(3)	Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
(4)	Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare
(5)	Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma



CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, DESTINATI A ULTERIORE TRASFORMAZIONE (MODELLO "PAO-AQUA-INTRA-PROCESS")

UNIONE EUROPEA				INTRA		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore		I.2. Riferimento IMSOC		CODICE QR	
	Nome		I.2a. Riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Paese	Codice ISO del paese	I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento			
	Nome		Nome N. di registrazione			
	Indirizzo		Indirizzo			
	Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice
I.11. Luogo di spedizione		I.12. Luogo di destinazione				
Nome		Nome		N. di registrazione/di riconoscimento		
Indirizzo		Indirizzo				
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese			
I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. Trasportatore				
<input type="checkbox"/> Nave	<input type="checkbox"/> Aeromobile	Nome		N. di registrazione/di autorizzazione		
<input type="checkbox"/> Treno	<input type="checkbox"/> Veicolo stradale	Indirizzo				
Identificazione	<input type="checkbox"/> Altro	Paese	Codice ISO del paese			
Documento		I.17. Documenti di accompagnamento				
		Tipo		Codice		
		Paese	Codice ISO del paese			
		Riferimento del documento commerciale				



I.18. Temperatura di trasporto		<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo							
N. del contenitore		N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale				
<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere				
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale				
<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile				
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo		Codice ISO del paese					
Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliere					
Punto di ingresso		Codice del posto di controllo frontaliere					
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri			I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione				
Stato membro	Codice ISO del paese		Paese terzo	Codice ISO del paese			
Stato membro	Codice ISO del paese		Punto di uscita	Codice del posto di controllo frontaliere			
Stato membro	Codice ISO del paese						
I.24. Tempo previsto per il trasporto			I.25. Giornale di viaggio				
			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No				
I.26. Numero totale di colli			I.27. Quantità totale				
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)			I.29. Spazio totale previsto per la partita				
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	



UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p>		
<p>II.1. i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p>		
<p>II.1.1. la partita non proviene da uno stabilimento soggetto alle misure di emergenza o alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/429, che sono state adottate per il controllo delle malattie elencate per le quali i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura della partita sono specie elencate, o di malattie emergenti;</p>		
<p>⁽¹⁾⁽²⁾ [II.1.2. la partita consiste di specie elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] e</p>		
<p>⁽¹⁾ [proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che ha ottenuto lo status di indenne da ⁽¹⁾[SEV] ⁽¹⁾[NEI] ⁽¹⁾[infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.]</p>		
<p>^{(1)oppure} [proviene da ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] oggetto di un programma di eradicazione per ⁽¹⁾[la SEV] ⁽¹⁾[la NEI] ⁽¹⁾[l'infezione da ISAV con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ed è destinata a ⁽¹⁾[uno Stato membro] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] a sua volta oggetto di un programma di eradicazione per la stessa malattia, conformemente alla deroga di cui all'articolo 198 del regolamento (UE) 2016/429.]</p>		
<p>^{(1)oppure} [è destinata a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie riconosciuto a norma dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione.]</p>		
<p>II.2. Prescrizioni in materia di etichettatura</p>		
<p>Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare ⁽¹⁾[i mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[i contenitori] in conformità all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione e la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del mezzo di trasporto] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p>		

Parte II: certificazione



UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-PROCESS

Note	
<p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>"Animali acquatici": animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. "Animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato non si applica ai pesci destinati a ulteriore trasformazione ma che sono stati macellati ed eviscerati prima del movimento.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p>	
Parte II	
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(2)	Applicabile solo quando lo Stato membro/la zona/il compartimento di destinazione hanno lo status di indenne da malattia per la pertinente malattia di categoria C o sono oggetto di un programma di eradicazione approvato per tale malattia.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼ M4

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA, DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI, SOGGETTI A RESTRIZIONI DEI MOVIMENTI O A MISURE DI EMERGENZA IN RELAZIONE A MALATTIE ELENcate O EMERGENTI (MODELLO «PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT»)

UNIONE EUROPEA				INTRA			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore	Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.2. Riferimento IMSOC	CODICE QR		
				I.2a. Riferimento locale			
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatarario	Nome Indirizzo Paese	Codice ISO del paese	I.6. Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione	Codice ISO del paese
	I.7. Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine		Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice	
	I.11. Luogo di spedizione	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di riconoscimento	Codice ISO del paese
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto	<input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno Identificazione Documento	<input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro	I.16. Trasportatore	Nome Indirizzo Paese	N. di registrazione/di autorizzazione	Codice ISO del paese
				I.17. Documenti di accompagnamento	Tipo Paese Riferimento del documento commerciale	Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento			
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo	N. del contenitore	N. del sigillo				

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per							
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione	<input type="checkbox"/> Macellazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato	<input type="checkbox"/> Materiale germinale	<input type="checkbox"/> Equino registrato	<input type="checkbox"/> Circo itinerante/esibizione di animali	<input type="checkbox"/> Esposizione	<input type="checkbox"/> Evento o attività in prossimità delle frontiere
<input type="checkbox"/> Rilascio in natura	<input type="checkbox"/> Centro di spedizione	<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione/centro di depurazione	<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale	<input type="checkbox"/> Ulteriore trasformazione	<input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici e ammendanti	<input type="checkbox"/> Uso tecnico	<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena o simile
<input type="checkbox"/> Prodotti destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Impollinazione	<input type="checkbox"/> Animali acquatici vivi destinati al consumo umano	<input type="checkbox"/> Altro				
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso un paese terzo							
Paese terzo				Codice ISO del paese			
Punto di uscita				Codice del posto di controllo frontaliero			
Punto di ingresso				Codice del posto di controllo frontaliero			
I.22. <input type="checkbox"/> Per il transito attraverso uno o più Stati membri				I.23. <input type="checkbox"/> Per l'esportazione			
Stato membro		Codice ISO del paese		Paese terzo		Codice ISO del paese	
Stato membro		Codice ISO del paese		Punto di uscita		Codice del posto di controllo frontaliero	
Stato membro		Codice ISO del paese					
I.24. Tempo previsto per il trasporto				I.25. Giornale di viaggio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
I.26. Numero totale di colli				I.27. Quantità totale			
I.28. Peso netto/peso lordo totale (kg)				I.29. Spazio totale previsto per la partita			
I.30. Descrizione della partita							
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Sesso	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Quantità
Regione di origine		Deposito frigorifero		Marchio di identificazione	Tipo di imballaggio		Peso netto
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro	Prova	



M4

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. la partita consiste di ⁽¹⁾specie elencate provenienti da ⁽²⁾[uno stabilimento soggetto] ⁽²⁾[una zona soggetta] ⁽²⁾[alle misure di emergenza di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429] ⁽²⁾[alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429] in relazione a ⁽²⁾[una malattia di categoria ⁽²⁾[A] ⁽²⁾[B] ⁽²⁾[C] come definita all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione] ⁽²⁾[una malattia emergente].</p> <p>II.2. Il movimento della partita è autorizzato alle seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">i prodotti di origine animale soddisfano le condizioni stabilite nella seguente autorizzazione:⁽³⁾.....</p> <p style="padding-left: 40px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per:⁽⁴⁾.....</p> <p style="padding-left: 40px;">in:⁽⁵⁾.....</p> <p>II.3. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i mezzi di trasporto o i contenitori in conformità all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione ^A e la partita è identificata mediante ⁽²⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽²⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario.</p> <p>⁽²⁾[L'etichetta] ⁽²⁾[La voce nel manifesto di carico] di cui al punto II.3 riporta la seguente dicitura:</p> <p style="padding-left: 40px;">«Prodotti di origine animale ottenuti da ⁽²⁾[pesci] ⁽²⁾[molluschi] ⁽²⁾[crostacei] provenienti da un'area soggetta a ⁽²⁾[restrizioni dei movimenti] ⁽²⁾[misure di emergenza]».</p> <p>Note</p> <p>Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.</p> <p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^B.</p>		

^A Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

^B Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

▼ **M4**

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT

Parte II	
(1)	Le specie elencate di cui alla colonna 3 o alla colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
(2)	Cancellare la dicitura non pertinente.
(3)	Numero, titolo e data dell'atto giuridico pertinente.
(4)	Nome della malattia pertinente.
(5)	Inserire l'indicazione della zona soggetta a restrizioni che comprende gli stabilimenti di origine dei prodotti.
Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo
Nome dell'unità di controllo locale	Codice dell'unità di controllo locale
Data	
Timbro	Firma

▼ M4*ALLEGATO II*

L'allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:

Modello

AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER	Modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano
------------------------------------	---

▼ **M4****MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO (MODELLO «AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER»)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	CODICE QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto <input type="checkbox"/> Aeromobile <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
I.18. Temperatura di trasporto	<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Di refrigerazione	<input type="checkbox"/> Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo		

▼ **M4**

I.20. Certificato come o per						
<input type="checkbox"/> Ulteriore detenzione		<input type="checkbox"/> Stabilimento confinato		<input type="checkbox"/> Rilascio in natura		
		<input type="checkbox"/> Stabilimento di quarantena		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Stabilimento di acquacoltura ornamentale
<input type="checkbox"/> Zona di stabulazione						
I.21. <input type="checkbox"/> Per il transito				I.22. <input type="checkbox"/> Per il mercato interno		
Paese terzo		Codice ISO del paese		I.23.		
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita						
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria	Natura del prodotto	Tipo di imballaggio	Età	Quantità
				Numero di colli		Peso netto
				Numero di riconoscimento o di registrazione dello stabilimento		

▼ M4

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. secondo le informazioni ufficiali, gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.1.1. provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ^A e alle malattie emergenti;</p> <p>II.1.2. non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e alle malattie emergenti.</p> <p>⁽¹⁾II.2. Gli animali di acquacoltura di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura ⁽¹⁾[registrato] ⁽¹⁾[riconosciuto] dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento di acquacoltura; ii) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento di acquacoltura; iii) la mortalità nello stabilimento di acquacoltura; <p>II.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi delle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 e di malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento di acquacoltura.]</p>	

^A Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

▼ **M4****PAESE****Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER**

	<p>II.3. Prescrizioni generali in materia di sanità</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:</p> <p>II.3.1. provengono da ⁽¹⁾[un paese] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] con ⁽²⁾codice: __ __ - __ che, alla data di rilascio del presente certificato, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ^B per l'ingresso nell'Unione di determinate specie di animali acquatici;</p> <p>II.3.2. sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale, nelle 72 ore precedenti il carico. Durante l'ispezione gli animali acquatici non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento di acquacoltura, non vi erano indicazioni di malattie;</p> <p>II.3.3. saranno spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine;</p> <p>II.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore.</p> <p>⁽¹⁾II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>⁽¹⁾II.4.1. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>, l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, l'infezione da sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese dichiarato] ⁽¹⁾[un territorio dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica epizootica] ⁽¹⁾[infezione da <i>Microcytos mackini</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] ⁽¹⁾[infezione da sindrome di Taura] ⁽¹⁾[infezione da virus della malattia della testa gialla] conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ^C e in cui tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da ⁽¹⁾[un altro paese dichiarato] ⁽¹⁾[un altro territorio dichiarato] ⁽¹⁾[un'altra zona dichiarata] ⁽¹⁾[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro ⁽¹⁾[tale malattia] ⁽¹⁾[tali malattie].]</p>
--	---

^B Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

^C Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

▼ M4

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>⁽¹⁾⁽⁴⁾ [II.4.2. Prescrizioni per le ⁽³⁾specie elencate per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR, l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>, l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> e l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese dichiarato] ⁽¹⁾[un territorio dichiarato] ⁽¹⁾[una zona dichiarata] ⁽¹⁾[un compartimento dichiarato] indenne da ⁽¹⁾[setticemia emorragica virale (SEV)] ⁽¹⁾[necrosi ematopoietica infettiva (NEI)] ⁽¹⁾[infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR] ⁽¹⁾[infezione da <i>Marteilia refringens</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] ⁽¹⁾[infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] ⁽¹⁾[infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e in cui tutte le ⁽³⁾specie elencate per la malattia o le malattie pertinenti:</p> <p>i) sono introdotte da ⁽¹⁾[un altro paese dichiarato] ⁽¹⁾[un altro territorio dichiarato] ⁽¹⁾[un'altra zona dichiarata] ⁽¹⁾[un altro compartimento dichiarato] indenne dalla stessa o dalle stesse malattie;</p> <p>ii) non sono vaccinate contro ⁽¹⁾[tale malattia] ⁽¹⁾[tali malattie].]</p> <p>⁽¹⁾⁽⁵⁾ [II.4.3. Prescrizioni per le ⁽⁶⁾specie sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS), all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e all'infezione da <i>Ostreid herpes virus 1 µvar</i> (OsHV-1 µvar) e per le ⁽³⁾specie sensibili al virus erpetico della carpa koi (KHV)</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, provengono da ⁽¹⁾[un paese] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda ⁽¹⁾[la VPC], ⁽¹⁾[la BKD], ⁽¹⁾[la IPN], ⁽¹⁾[la GS], ⁽¹⁾[la SAV], ⁽¹⁾[l'OsHV-1 µvar], ⁽¹⁾[il KHV], necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato ⁽¹⁾[nell'allegato I] ⁽¹⁾[nell'allegato II] della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione ^D.]</p> <p>⁽¹⁾oppure [II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici destinati a uno stabilimento confinato che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ^E per essere utilizzati a fini di ricerca.]</p>
--	---

^D Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).

^E Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

▼ M4

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>⁽¹⁾oppure II.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità</p> <p>Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, sono animali acquatici selvatici che ⁽¹⁾[sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine dall'autorità competente nel ⁽¹⁾[paese] ⁽¹⁾[territorio] di origine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.] ⁽¹⁾[saranno sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto a tal fine conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691.]</p> <p>II.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, gli animali della partita non mostrano sintomi di malattie e provengono da ⁽¹⁾[uno stabilimento] ⁽¹⁾[un habitat] in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e ii) gli animali acquatici non sono stati a contatto con animali detenuti di ⁽³⁾specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.1. <p>II.6. Prescrizioni in materia di trasporto</p> <p>Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> II.6.1. gli animali acquatici sono spediti nell'Unione direttamente dallo stabilimento di origine e non sono scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada; II.6.2. l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici; II.6.3. gli animali non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> i) quando gli animali sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; ii) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; iii) ⁽¹⁾[il contenitore non è stato utilizzato in precedenza o è stato pulito e disinfettato] ⁽¹⁾[la barca vivaio non è stata utilizzata in precedenza o è stata pulita e disinfettata], conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del ⁽¹⁾[paese terzo] ⁽¹⁾[territorio] di origine, prima del carico per la spedizione nell'Unione;
--	--

▼ **M4****PAESE****Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER**

II.6.4. tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o ⁽¹⁾[nello stesso contenitore] ⁽¹⁾[nella stessa barca vivaio] di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione;

II.6.5. qualora sia necessario un ricambio di acqua in ⁽¹⁾[un paese terzo] ⁽¹⁾[un territorio] ⁽¹⁾[una zona] ⁽¹⁾[un compartimento] che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo ⁽¹⁾[in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del ⁽¹⁾[paese terzo] ⁽¹⁾[territorio] in cui avviene il ricambio di acqua.] ⁽¹⁾[in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione.]

II.7. Prescrizioni in materia di etichettatura

Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i ⁽¹⁾[mezzi di trasporto] ⁽¹⁾[contenitori] in conformità all'articolo 169, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico:

II.7.1. la partita è identificata mediante ⁽¹⁾[un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽¹⁾[una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio], che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario;

II.7.2. l'etichetta leggibile e visibile conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di contenitori presenti nella partita;
- b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore;
- c) il numero di animali in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti;
- d) lo scopo cui sono destinati gli animali.

II.8. Validità del certificato sanitario

Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼ M4

PAESE

Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER

	<p>«Animali acquatici»: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. «Animali di acquacoltura»: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>Il presente modello di certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel suo titolo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.</p> <p>Il presente modello di certificato non va utilizzato per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici destinati al consumo umano in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:</p> <p>i) uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, o</p> <p>ii) un centro di spedizione come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento delegato (UE) 2020/691,</p> <p>per i quali deve essere utilizzato, a seconda dei casi, il modello di certificato FISH-CRUST-HC, di cui all'allegato III, capitolo 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ^F, o il modello di certificato MOL-HC, di cui all'allegato III, capitolo 31, del medesimo regolamento.</p> <p>Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.</p> <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda la parte II.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da <i>Microcytos mackini</i>, l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, l'infezione da sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla</p> <p>(2) Il codice del paese terzo/del territorio/della zona/del compartimento figurante nella colonna 2 dell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.</p> <p>(3) Le specie elencate di cui alle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ^G. Le specie vettrici elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato XXX del regolamento delegato (UE) 2020/692.</p>
--	--

^F Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

^G Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

▼ M4**PAESE****Modello di certificato AQUA-ENTRY-
ESTAB/RELEASE/OTHER**

	<p>(4) Applicabile in tutti i casi in cui gli animali acquatici sono destinati a essere rilasciati in natura nell'Unione o quando lo Stato membro di destinazione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>(5) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare</p> <p>(6) Le specie elencate nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.</p>
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello)</p> <p>Data Qualifica e titolo</p> <p>Timbro Firma</p>

▼B*ALLEGATO III*

L'allegato III contiene il seguente modello di dichiarazione:

MODELLO

AT-AQUA-SEA		Modello di dichiarazione del capitano della nave: addendum per il trasporto di determinati animali acquatici che entrano nell'Unione via mare
-------------	--	---



**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CAPITANO DELLA NAVE:
ADDENDUM PER IL TRASPORTO DI DETERMINATI ANIMALI
ACQUATICI CHE ENTRANO NELL'UNIONE VIA MARE**

(MODELLO "AT-AQUA-SEA")

Da compilare e allegare al certificato sanitario pertinente per l'ingresso nell'Unione se il trasporto avviene via nave, anche limitatamente a una parte del viaggio, ad eccezione dei pescherecci che sbarcano animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici destinati al consumo umano diretto di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all'Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Dichiarazione del capitano della nave

Il sottoscritto, capitano della nave (nome), dichiara che gli animali acquatici di cui all'allegato certificato sanitario n. sono rimasti a bordo della nave durante il viaggio da (porto di partenza)..... in (paese o territorio di origine) a (porto di arrivo nell'Unione europea) e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo al di fuori di (paese, territorio, zona di origine) durante il viaggio verso l'Unione europea ad eccezione di (porti di scalo lungo la rotta). Durante il viaggio questi animali acquatici sono stati inoltre trasportati conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

Fatto a

il

.....
(Porto di arrivo)

.....
(Data di arrivo)

.....
Timbro

.....
(Firma del comandante)

.....
(Cognome, nome e qualifica, in stampatello)

▼B*ALLEGATO IV***Tavola di concordanza di cui all'articolo 9, paragrafo 2**

Regolamento (UE) n. 1251/2008 della Commissione	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli da 3 a 17	—
Allegato I	—
Allegato II, parti A e B	Allegato I
Allegato II, parte C	—
Allegato III	—
Allegato IV, parti A, B e C	Allegato II
Allegato IV, parte D	Allegato III
Allegato V	Articolo 3